

XXX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1929

ANNO VII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Congedi	1249	
Disegni di legge (Presentazione):		
Esecuzione della convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928	1249	
Approvazione del Protocollo italo-lettone firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1° dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925	1249	
Risposta scritta ad interrogazione (Annunzio).	1249	
Disegni di legge (Discussione):		
Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero dell'istruzione pubblica	1269	
SIRIANNI, <i>sottosegretario di Stato</i>	1269	
SACCONI, <i>relatore</i>	1269	
LEICHT, <i>sottosegretario di Stato</i>	1270	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.	1285	
SALVI	1285	
MARTELLI, <i>ministro</i>	1286	
Disegni di legge (Approvazione):		
Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437	1249	
Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma	1250	
Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione	1250	
		Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale 1251
		Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra 1252
		Equiparazione degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente, agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie a contributo statale 1267
		Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche 1268
		Modifica dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina 1268
		Autorizzazione in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne . 1271
		Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli . . . 1272
		Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca 1276
		Legge organica sulla produzione zootecnica 1279
		Sostituzione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi 1283
		Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche 1284
		Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada 1285
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia » . 1286

Pag.	Pag.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928	1287	Equiparazione degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente, agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie a contributo statale	1277
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico . . .	1287	Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche	1277
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce	1287	Modifica dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina	1277
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1598, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati: 1º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma; 2º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma; 3º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma; 4º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926	1288	Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero dell'istruzione pubblica	1277
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1º giugno 1929 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929	1288	Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne	1277
Disegni di legge (Votazione segreta):		Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli	1278
Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437	1277	Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca	1278
Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma	1277	Legge organica sulla produzione zootecnica	1289
Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione	1277	Sostituzione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi	1290
Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale	1277	Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche	1290
Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra	1277	Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada	1290
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio	1290
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia »	1290
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928	1290
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico	1290
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce	1290

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1998, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati: 1º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma; 2º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma; 3º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma; 4º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926	1290
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1º giugno 1929 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929.	1291
Proroga dei lavori parlamentari	1292

La seduta comincia alle 21.

GORINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia; l'onorevole Mazzini, di giorni 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli Alezzini, di giorni 1; Porro Savoldi, di 2; Nicolato, di 2; Asquini, di 1; Fani, di 1.

(Sono concessi).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Capo del Governo, ministro degli affari esteri ha presentato alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica

di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 ». (Approvato dal Senato). (249)

« Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmata in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1º dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925 ». (Approvato dal Senato). (250)

Saranno inviati rispettivamente agli Uffici e alla Giunta permanente dei Trattati.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Biagi.

Sarà inserita, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta d'oggi (1).

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 210-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli

ART. 1.

All'articolo 9 — primo comma — del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente:

« Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di loro età, salvo, per gli ufficiali e sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano ».

(È approvato).

(1) Vedi allegato.

ART. 2.

All'articolo primo — primo comma — del citato testo unico è sostituito il seguente:

« Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età ».

All'articolo 49, n. 4 del predetto testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, è sostituito il seguente:

« Coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età ».

(*E approvato*).

ART. 3.

È in facoltà del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi più anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'articolo 84 — primo comma — del citato testo unico è sostituito il seguente:

« L'iscrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 82 e ai nn. 12, 13, 14, 15 dell'articolo 83 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle sopprresse seconda e terza categoria ».

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Rinvio della prima Esposizione quadriennale d'arte in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rinvio della prima Esposizione quadriennale d'arte in Roma.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 215-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3229, è sostituito dal seguente:

« La Esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma sarà tenuta nell'anno 1931, ed, in seguito, ogni quattro anni ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale della esportazione.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 219-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Nelle contravvenzioni previste dal 1° capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1151, il contrav-

ventore è ammesso a far domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento in primo grado.

(È approvato).

ART. 2.

Competente a provvedere sulla domanda di oblazione è il ministro dell'economia nazionale.

La predetta autorità può respingere la domanda in caso di recidiva. Qualora l'accolga, determina discrezionalmente la somma da pagare, entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalla legge.

Il pagamento della detta somma ed eventualmente delle spese di procedimento fa cessare l'azione penale.

(È approvato).

ART. 3.

Il provento delle ammende riscosse ai sensi del 1° capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, è devoluto all'Istituto nazionale per l'esportazione per gli scopi stabiliti dall'articolo 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

(È approvato).

ART. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 240-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Sono concessi agli armatori nazionali, per l'armamento di nuove navi mercantili, impostate in Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge e varate entro il 30 giugno 1938, i compensi e le agevolazioni fiscali indicati nei seguenti articoli.

(È approvato).

ART. 2.

Il compenso di armamento di ogni nave è commisurato, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella, alla velocità della nave ed ai compensi di costruzione che, in applicazione al Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2794, dovrebbero corrispondersi per la costruzione in Italia di tutte le parti della nave stessa.

VELOCITÀ MIGLIA	COMPENSO DI ARMAMENTO (*)
14 a 15 escluse	30
15 a 16 »	35
16 a 17 »	40
17 a 18 »	45
18 a 19 »	50
19 a 20 »	56
20 a 21 »	63
21 a 22 »	72
22 a 23 »	82
23 a 24 »	95
24 a 25 »	115
25 a 26 »	135
26 a 27 »	180
27 ed oltre	235

(*) Percentuale del compenso di costruzione per scafo, apparato motore ed apparecchi ausiliari.

(È approvato).

ART. 3.

La velocità della nave considerata nella tabella dell'articolo precedente, è quella media accertata in una prova in mare della durata di nove ore continue al dislocamento, al principio della prova, corrispondente alla linea

regolamentare di bordo libero estivo, diminuito della metà della portata lorda.

L'assetto della nave nella prova sarà quello normale per garantire le condizioni di buona navigazione.

Durante le ultime tre ore dell'accennata prova, saranno eseguiti gli accertamenti dello sviluppo di potenza e del consumo di combustibile agli effetti della determinazione del compenso di costruzione dello apparato motore di cui è dotata la nave.

(È approvato).

ART. 4.

Per le navi, che hanno usufruito del beneficio del compenso di armamento, di cui nella presente legge, la durata dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, è estesa ai primi 10 anni di esercizio effettivo.

(È approvato).

ART. 5.

Il compenso di armamento e la maggior durata dell'esonero dalla imposta di ricchezza mobile sono subordinati all'adempimento delle condizioni stabilite negli articoli 9 e 11 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, per i compensi di costruzione. Essi sono revocati, e le somme corrispondenti devono essere versate all'Erario dai proprietari delle navi, quando si verificasse uno qualunque dei casi accennati nei medesimi articoli che portino la perdita dei compensi di costruzione. Così pure il compenso di armamento e la maggior durata dell'esonero dalla imposta di ricchezza mobile, sono revocati, e le somme corrispondenti devono essere versate all'Erario dai proprietari, quando le navi che ne hanno usufruito vengano destinate a servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile o quando, avendo raggiunto alle prove velocità inferiore a 18 miglia, siano destinate a servizi marittimi sovvenzionati di carattere utile.

(È approvato).

ART. 6.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui fondi autorizzati con l'articolo 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865.

(È approvato).

ART. 7.

L'ammissione al compenso di armamento viene concessa ad insindacabile giudizio del ministro per le comunicazioni, sulle domande degli armatori presentate dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, e nei limiti dei fondi autorizzati come al precedente articolo 6.

La liquidazione finale del compenso di armamento è eseguita subito dopo l'entrata in servizio effettivo della nave e dopo la liquidazione dei compensi di costruzione.

È data facoltà all'Amministrazione di concedere, su richiesta degli armatori, anticipi sul compenso di armamento calcolato sui dati della dichiarazione di costruzione. Tali anticipi saranno corrisposti nella stessa misura e con le stesse condizioni stabilite, per gli anticipi sul compenso di costruzione dello scafo, dall'ultimo comma dello articolo 13 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 239-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

La protezione e l'assistenza degli orfani della guerra nazionale 1915-918, assunte dallo Stato con la legge 18 luglio 1917, numero 1143, sono esercitate per mezzo di un Ente morale denominato « Opera Nazionale per gli orfani di guerra », con sede centrale in Roma.

È organo centrale dell'Opera il Comitato nazionale. Sono organi locali il Comitato

provinciale, con sede presso ogni Prefettura del Regno, il giudice delle tutele destinato presso il Comitato stesso, e le Commissioni comunali di vigilanza costituiti presso ogni comune.

Per gli orfani di guerra residenti nelle Colonie e all'estero le funzioni di assistenza spettanti ai Comitati provinciali sono esercitate, rispettivamente, dai segretari generali delle Colonie e dai Regi consoli.

L'opera Nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo.

(È approvato).

ART. 2.

Le istituzioni erette in Enti morali o giuridicamente riconosciute in base al decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, le quali si propongono lo scopo esclusivo o principale dell'assistenza degli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera Nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore generali o speciali vigenti per le dette istituzioni.

L'Opera Nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

L'Opera Nazionale è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

Si applicano ad essa le disposizioni relative alle amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza e difesa da parte della Regia avvocatura erariale, comprese quelle degli articoli 19 e 25 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

(È approvato).

ART. 3.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera

sono autorizzati con decreto del Capo del Governo o del prefetto della provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure quelli di una sola provincia, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 giugno 1896, n. 361, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale l'autorizzazione anzidetta è concessa con decreto del Capo del Governo o del prefetto della provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure a quelli della provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.

Il decreto del Capo del Governo o quello del prefetto è, rispettivamente, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* della provincia. Esso ha carattere di provvedimento definitivo.

(È approvato).

DEGLI ORFANI DI GUERRA.

ART. 4.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia morto in dipendenza della guerra nazionale 1915-18.

(È approvato).

ART. 5.

Agli effetti dell'assistenza agli orfani, s'intendono morti in dipendenza della guerra predetta:

a) coloro che sono periti per avere ovunque, anche nelle Colonie, preso parte alla guerra, benchè non cittadini italiani, a condizione, in questo caso, che gli orfani non abbiano protezione ed assistenza nel proprio Stato;

b) coloro che, anche non avendo preso parte alla guerra, sono periti in conseguenza di un fatto bellico, ovunque avvenuto, ovvero di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, dipendenti dalla guerra.

Si presumono, altresì, morti in dipendenza della guerra coloro che, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, stabilita col 31 ottobre 1920 ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1380, siano periti in conseguenza di malattia di altra natura,

contratta od aggravatasi durante il servizio militare ovunque prestato.

Tale presunzione si applica anche ai non militari che siano morti per malattia contratta od aggravatasi nell'esecuzione di lavori per conto o nello interesse dello Stato, ovvero nell'adempimento di funzioni civili; gli uni e le altre aventi connessione con lo stato di guerra.

(È approvato).

ART. 6.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

(È approvato).

ART. 7.

L'assistenza è estesa:

a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, in via riservata, al solo effetto della presente legge e degli articoli 30 e 65, quarto comma, del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'articolo 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'articolo 93 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza della guerra;

b) ai figli di colbro che siano stati riconosciuti dispersi nei modi prescritti dal decreto-legge 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, e dal decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, finchè duri lo stato di dispersione.

(È approvato).

ART. 8.

Sono equiparati agli orfani delle persone morte in dipendenza della guerra:

a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti

articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto od in parte principale al loro mantenimento;

b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra o, comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

(È approvato).

ART. 9.

La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nello elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera, dei segretari generali delle colonie e dei Regi consoli, nella rispettiva giurisdizione.

I comitati provinciali, i segretari generali delle colonie ed i Regi consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente iscritti nell'elenco.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, del Segretario generale delle colonie o del Regio console, è data facoltà di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

(È approvato).

ART. 10.

Il Comitato provinciale, il Segretario generale delle colonie, o il Regio console per gli orfani nati nel Regno ma residenti all'estero, richiederà all'ufficiale dello Stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine la annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto alla iscrizione ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Per gli orfani nati all'estero, l'annotazione è fatta dal Regio console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorità estera e trasmesso dal Regio console all'ufficiale di stato civile del Regno per la trascrizione nel registro relativo.

L'ufficiale dello stato civile od il Regio console che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 404 del Codice civile.

L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito col Regio-decreto 24 marzo 1921, n. 447.

(È approvato).

ORGANI DELL'OPERA NAZIONALE.

ART. 11.

Il Comitato Nazionale è composto:

a) di tre membri, d'ambo i sessi, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica o che particolari benemerienze abbiano acquistato nell'opera di assistenza degli orfani di guerra;

b) di un delegato del Ministero delle finanze per i servizi del tesoro;

c) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica e delle corporazioni;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Capo del Governo.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i tre membri di cui alla lettera a).

Il presidente ed il vice-presidente ed i membri del Comitato nazionale durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

(È approvato).

ART. 12.

Il Comitato nazionale indirizza, coordina, e integra, ove occorra, l'azione dei Comitati provinciali dell'Opera e quella degli Enti

pubblici, delle associazioni e degli istituti che hanno per iscopo il ricovero, la istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani della guerra.

Il Comitato nazionale:

a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ai segretari generali delle colonie ed ai Regi consoli le somme occorrenti;

b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli Enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque alla assistenza degli orfani di guerra;

c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli nonché quelli degli Enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere di tutto il Regno;

d) dà parere intorno alla erezione in Ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Capo del Governo;

e) esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

Nel seno del Comitato Nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice-presidente, e composta dei delegati dei Ministeri delle finanze e della giustizia e affari di culto e di due membri del Comitato medesimo scelti da esso.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

(È approvato).

ART. 14.

Il Comitato provinciale è composto:

a) di tre membri, d'ambo i sessi, nominati dal Prefetto della provincia, fra persone di riconosciuta competenza tecnica o che par-

ticolari benemerienze abbiano acquistato nell'opera di assistenza agli orfani di guerra;

b) del giudice delle tutele;

c) del provveditore agli studi o di un suo delegato;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta del Prefetto, sentito il Comitato nazionale, sono nominati il presidente ed il vice-presidente del Comitato provinciale fra i tre membri di cui alla lettera a).

Il presidente, il vice-presidente ed i membri del Comitato provinciale durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

(È approvato).

ART. 15.

Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

L'assistenza deve prestarsi da esso lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.

Il Comitato provinciale:

a) agisce in collaborazione con gli Enti affini locali e può avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli Enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;

b) accorda sovvenzioni agli Enti pubblici che provvedono comunque alla assistenza degli orfani di guerra e invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri Enti nell'interesse degli orfani medesimi;

c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;

d) provvede, ove ne riconosca la necessità per avere accertata l'inapplicabilità

dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volontà del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di età, in armonia all'articolo 278 del Codice civile, nonchè della condizione sociale del padre;

e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in Colonie marine e montane, in Sanatori ed in Istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in Istituti di istruzione tecnica ed in Colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore età, strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilità dei beni e dei fondi dell'Opera Nazionale, di piccoli fondi rustici;

f) conferisce annualmente borse di studio ad orfani di guerra, iscritti presso scuole medie od Istituti di istruzione superiore, i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta, secondo particolari norme da approvarsi dal Comitato Nazionale;

g) invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventù, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

h) nel caso di tutela dativa, di cui all'articolo 245 del Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani di guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso col procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo di ispezioni periodiche;

i) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli Enti indicati nell'articolo 2, e nell'articolo 27, quando siano giuridicamente riconosciuti, oppure a persone di sua fiducia;

l) approva i bilanci ed i conti degli Enti collegati con l'Opera Nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della provincia.

(È approvato).

ART. 16.

Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice-presidente, e composta di due membri del Comitato medesimo scelti da esso, del giudice delle tutele

e del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva ne assume le funzioni il presidente.

(È approvato).

ART. 17.

Il Comitato provinciale può delegare ad uno dei suoi membri, scelto fra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed Enti di assistenza agli orfani di guerra.

Esso delega, inoltre, a propri membri, d'ambo i sessi, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie.

Può affidare, inoltre, ad un'apposita Commissione, composta anche di persone estranee ad esso, il compito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del Prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra.

Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani nell'ambito della provincia.

(È approvato).

ART. 18.

La Commissione comunale di vigilanza è presieduta dal Podestà, e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente della Congregazione di carità, l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie o elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonché persone di riconosciuta competenza tecnica.

La composizione della Commissione è stabilita dal Comitato provinciale.

(È approvato).

ART. 19.

La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possa interessare la

tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorità e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.

Spetta in ogni caso al Podestà di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

(È approvato).

ART. 20.

Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le adunanze sono indette in qualunque tempo, in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Capo del Governo e del prefetto della provincia.

(È approvato).

ART. 21.

Le funzioni di membri del Comitato Nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.

A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee alla Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

ART. 22.

Persone d'ambo i sessi le quali, per uffici coperti, per studi fatti, per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica, possono essere incaricate dell'esercizio di funzioni ispettive sugli organi locali dell'Opera Nazionale e sugli enti di assistenza degli orfani di guerra.

Il numero degli ispettori è determinato con decreto del Capo del Governo, sentito il ministro delle finanze. Le relative nomine e

la misura degli assegni sono stabilite con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera.

Le funzioni ispettive non conferiscono a coloro che ne hanno l'incarico, il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio oppure d'intervenire alle adunanze degli organi amministrativi degli enti.

Gli ispettori hanno facoltà di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, di fare interrogazioni e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini al Comitato Nazionale.

(È approvato).

ART. 23.

Le persone incaricate di funzioni ispettive se estranee alla Amministrazione dello Stato, non acquistano alcun diritto di stabilità e possono essere dimesse con un preavviso di due mesi; se appartengono ad una Amministrazione dello Stato, rimangono nel ruolo rispettivo e progrediscono in carriera secondo le norme per essa vigenti. Negli intervalli fra le ispezioni, devono prestare servizio nell'Ufficio di segreteria del Comitato nazionale.

Gli assegni agli ispettori e le indennità di missione ad essi dovute, in base alle norme vigenti, fanno carico sul fondo centrale della Opera.

Agli ispettori centrali e provinciali possono essere concesse, con l'autorizzazione del Capo del Governo, le facilitazioni ferroviarie consentite dalle norme vigenti.

(È approvato).

ART. 24.

Presso il Comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera è costituito un Ufficio di segreteria al quale sono applicati funzionari dello Stato, di concetto, di ragioneria e d'ordine, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Capo del Governo fra quelli delle varie Amministrazioni statali, dal prefetto della provincia fra quelli in servizio nella prefettura.

Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il Capo dell'ufficio di segreteria, il quale redige i verbali delle adunanze.

La Commissione comunale di vigilanza è assistita gratuitamente dal segretario del comune.

(È approvato).

ENTI DI ASSISTENZA AGLI ORFANI DI GUERRA.

ART. 25.

Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto od in parte, intendono provvedere, nell'ambito della provincia, al ricovero, alla educazione, all'istruzione, alla cura, o comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento d'idoneità, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.

Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato può ricorrere al prefetto della provincia, la cui decisione è definitiva.

(È approvato).

VIGILANZA SULL'OPERA NAZIONALE E SUGLI ENTI DI ASSISTENZA.

ART. 26.

Qualora il Comitato Nazionale ed i Comitati provinciali dell'Opera violino oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorità, il Capo del Governo ed il prefetto della provincia hanno facoltà, nella rispettiva competenza di sospenderne o di annullarne i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi.

Alla revoca del presidente o del vicepresidente del Comitato nazionale, può procedersi con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Nei riguardi della Commissione comunale di vigilanza spetta al prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il Podestà ed il Comitato provinciale.

I provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo.

L'esonero dall'ufficio del giudice delle tutele che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni, e la sostituzione di esso, sono disposti dal primo presidente della Corte di appello, su proposta del Comitato nazionale, sentito il prefetto della provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni.

(È approvato).

ART. 27.

Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'articolo 25, debbono conformare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonchè alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorità, siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Salvo quanto è previsto dall'articolo 22 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale ed i comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Capo del Governo o dal prefetto apposite ispezioni.

Le Amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale ed al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azione, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.

Il Capo del Governo ed il prefetto della provincia, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinarne le disposizioni con quelle della presente legge.

Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i comitati provinciali, previi gli opportuni richiami, hanno facoltà di promuovere dalle competenti autorità, cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adottati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale, o dal prefetto, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure a quelli della provincia.

Spetta, in ogni caso, al Capo del Governo od al prefetto della provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi d'interesse pubblico.

(È approvato).

ART. 28.

Tutte le autorità governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione

sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e l'integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo influisce dannosamente sull'educazione dell'orfano.

Debbono altresì informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario.

L'ufficiale dello Stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituto ed ogni altra persona che ometta di denunciare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al Giudice delle tutele la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'articolo 404 del Codice civile.

Contro la condanna è ammesso ricorso innanzi alla Sezione civile della Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

(È approvato).

ART. 29.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi al ricovero ed all'assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui, l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazioni a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

(È approvato).

ASSISTENZA
DEGLI ORFANI DI GUERRA
NELLE COLONIE E ALL' ESTERO.

ART. 30.

Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli possono costituire un Comitato di notabilità da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.

Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi alla assistenza degli orfani di guerra nelle Colonie e all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici coloniali e consolari.

(È approvato).

ART. 31.

I segretari generali ed i Regi consoli debbono inviare al Comitato nazionale della Opera copia dell'elenco degli orfani iscritti e delle successive variazioni.

Le forme di assistenza sono quelle esercitate dai Comitati provinciali, salvo le speciali esigenze locali.

Per la tutela degli orfani nelle Colonie, il governatore, in relazione all'ordinamento giudiziario della rispettiva Colonia, designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di giudice delle tutele.

Nelle Colonie in cui hanno sede i tribunali, è designato un giudice delle tutele per ciascun tribunale.

Ai Regi consoli spettano anche le funzioni del giudice delle tutele, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale.

Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

(È approvato).

ART. 32.

I governatori delle Colonie ed i capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero, vigilano, rispettivamente, sull'opera dei segretari generali e dei Regi consoli, i quali, riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.

Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti nelle Colonie ed all'estero, prende accordi, pel tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, col Ministero delle colonie e con quello degli affari esteri.

(È approvato).

PROTEZIONE GIURIDICA
DEGLI ORFANI DI GUERRA.

ART. 33.

Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del Distretto che abbia sede nel capoluogo della provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta, rispetto ad essi, la competenza attribuita al presidente del tribunale dal codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, e negli articoli 181 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Il giudice delle tutele promuove, inoltre, la iscrizione nell'elenco degli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, di cui abbia accertato la paternità o maternità ai sensi dell'articolo 7.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice delle tutele nelle materie contemplate in questo articolo è ammesso il ricorso alla Corte d'appello ai sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile.

(È approvato).

ART. 34.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre alla educazione di esso, il giudice delle tutele, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere per la nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui, a termini degli articoli 233 e 184 del Codice civile. Può altresì stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella mag-

giore misura consentita dall'articolo 33 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi dello articolo 138 del Codice civile.

(È approvato).

ART. 35.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando il padre o la madre, inabile ai sensi dell'articolo 8, lettera c) della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il tempo in cui dura tale impossibilità.

(È approvato).

ART. 36.

I provvedimenti del giudice delle tutele hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.

Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia, o in estratto agli uffici competenti che debbono darvi corso.

Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

(È approvato).

ART. 37.

Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice delle tutele, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti fra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinunce, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di far ricorso alla Corte d'appello, a norma dell'articolo 781 del Codice di procedura civile.

Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto e il Comitato provinciale, spetta di decidere al Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale.

(È approvato).

ART. 38.

Presso ogni ufficio di giudice delle tutele sono addetti funzionari di cancelleria del tribunale, nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, per disposizione del presidente del Tribunale medesimo.

(È approvato).

ART. 39.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad una delle pubbliche istituzioni riconosciute per l'assistenza degli orfani di guerra.

Le persone possono sempre fare istanza perchè l'orfano sia ad esse restituito. Il Comitato provinciale decide sulle domande sentito il giudice delle tutele, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti o di affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia coi genitori o se il consiglio non funziona, la tutela viene assunta, con decreto del giudice delle tutele, dal Comitato provinciale o da alcuno degli enti collegati con l'Opera Nazionale i quali la esercitano nel modo previsto dall'articolo 202 del Codice civile.

(È approvato).

ART. 40.

Il Comitato provinciale può provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla Sezione 2ª alla 7ª del libro I titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risiede l'Ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti i quali, nel caso del capoverso dell'articolo 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari, e, se coniugate, senza l'autorizzazione del

marito, anche per l'esercizio di funzioni ispettive.

I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'articolo 303 del Codice civile.

(È approvato).

ART. 41.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del pro-tutore o del curatore incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (numeri 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'Articolo 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'articolo 257 del Codice civile quando ciò sia richiesto nell'interesse morale o materiale del minore od interdetto.

Le norme che regolano la tutela, si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.

(È approvato).

ART. 42.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore disposto con l'articolo 25 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e che prima del matrimonio, a termine dell'articolo 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minore.

La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovrà produrre al competente ufficio un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la tutela legale, dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

(È approvato).

ART. 43.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani della guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VII, capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo II e III del Codice penale, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.

Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

(È approvato).

ART. 44.

Il Comitato provinciale ed il giudice delle tutele, invigilano affinché siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative e nelle azioni giudiziarie che possano interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici delle tutele e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice delle tutele destina il difensore officioso ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

(È approvato).

ART. 45.

Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani medesimi che rimangono nel Regno.

Nel rilasciare il passaporto, il Regio console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.

(È approvato).

MEZZI PER ESERCITARE
L'ASSISTENZA.

ART. 46.

L'Opera Nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale, amministrato dal Comitato nazionale, e col fondo di pertinenza di ciascun Comitato provinciale.

(È approvato).

ART. 47.

Il fondo centrale è costituito:

a) da uno stanziamento di fondi iscritto in ciascun anno finanziario nel bilancio del Ministero delle finanze, su richiesta del Capo del Governo sentito il Comitato nazionale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinati a speciali enti od Istituti;

c) dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo, che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;

e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del Capo del Governo, a beneficio degli orfani della guerra;

f) da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Capo del Governo, sentito il ministro delle finanze, dei proventi della pubblicità, istituita o da istituirsi nei locali delle amministrazioni governative ed in quelli delle provincie, comuni ed enti di diritto pubblico, nonché su carte o stampati in uso presso le amministrazioni e gli enti predetti;

g) da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Capo del Governo, sentito il ministro delle Corporazioni, sui contributi sindacali obbligatori previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento;

h) dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'articolo 61.

(È approvato).

ART. 48.

Il fondo del Comitato provinciale è costituito:

a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra della provincia e non destinate a speciali Enti od Istituti della provincia stessa;

c) dalle somme destinate ad Enti della provincia sorti con scopi di assistenza agli orfani di guerra del luogo, che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni, e sovvenzioni di Enti pubblici e di privati cittadini;

e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del prefetto della provincia, a beneficio degli orfani della guerra;

f) dalle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani, giusta quanto è disposto negli articoli 31 e 37. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e l'educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

g) dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli articoli 10 e 28;

h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guerra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

(È approvato).

ART. 49.

I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera h) dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende.

Il prefetto della provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella Cassa del Comitato provinciale.

La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, andrà a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano spiegare la loro beneficenza.

Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.

Nei bilanci dei Comitati provinciali della Sicilia sarà iscritto un apposito fondo per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, in mancanza dei fondi dotali devoluti all'assistenza ospedaliera con la legge 7 luglio 1907, n. 735.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla originaria destinazione.

Contro il provvedimento del prefetto, adottato in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'articolo 16, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, della legge sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.

Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(È approvato).

CONTABILITÀ DEGLI ORGANI DELL'OPERA NAZIONALE.

ART. 50.

L'esercizio finanziario del Comitato Nazionale e dei Comitati provinciali comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

(È approvato).

ART. 51.

Il Comitato Nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato Nazionale al Capo del Governo, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita.

Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Capo del Governo.

Il provvedimento del Capo del Governo è definitivo.

(È approvato).

ART. 52.

Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.

Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Capo del Governo il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.

Il Capo del Governo, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.

Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso.

(È approvato).

ART. 53.

Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e lo trasmette entro il mese successivo al Comitato nazionale, il quale provvede alla approvazione del bilancio stesso.

Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per lo esercizio precedente, e lo trasmette entro il mese successivo al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.

Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasforma-

zioni o diminuzione di patrimonio si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 51 intendendosi sostituito al Capo del Governo il Comitato nazionale dell'Opera.

(È approvato).

ART. 54.

Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Capo del Governo.

Il servizio predetto può essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, i quali dovranno prestare idonea cauzione.

(È approvato).

ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI PUBBLICI E PRIVATI E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI ORFANI DI GUERRA.

ART. 55.

Nelle assunzioni di impieghi nelle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione allo impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

(È approvato).

ART. 56.

La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato, riservata agli ex-combattenti ai sensi dell'articolo 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sarà conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex-combattenti.

(È approvato).

ART. 57.

I benefici di cui ai precedenti articoli 55 e 56 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.

(È approvato).

ART. 58.

I datori di lavoro, ove si trovino nella impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra.

La impossibilità dell'assunzione d'invalidi di guerra è riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa.

È riconosciuta, altresì, nel caso di mancanza d'invalidi constatata ai sensi della prima parte dell'articolo 23 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92: ed in questo caso la facoltà consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

Resta salvo il disposto del citato articolo 23 circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prosieguo di tempo.

(È approvato).

ART. 59.

Alle aziende già esonerate, ai termini dell'articolo 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potrà essere anche concesso, in casi di eccezionale comprovata necessità, l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.

L'esonero è concesso con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale.

(È approvato).

ART. 60.

Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare licenziamenti di invalidi di guerra e che in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

(È approvato).

ART. 61.

Le pene pecuniarie stabilite dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, le modalità del componimento amministrativo ed i premi agli scopritori delle contravvenzioni di cui alla legge 3 dicembre 1925, n. 2151 sono estesi, in quanto applicabili, all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.

(È approvato).

ART. 62.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 58 e 60 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purchè non abbiano raggiunto l'età di 25 anni.

Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

Agli orfani di guerra ammessi al lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

(È approvato).

ART. 63.

Presso ciascun Comitato provinciale dell'Opera Nazionale è formato uno speciale ruolo di quelli tra gli orfani di guerra compresi nell'elenco generale, che il Comitato stesso riconosca idonei al collocamento in impieghi pubblici o presso private aziende.

Il Comitato delibera al riguardo in base a documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'orfano in relazione specialmente al collocamento cui aspira ed in base, altresì, ad una dichiarazione di ufficiale sanitario comprovante le condizioni di idoneità fisica dell'orfano.

Contro le deliberazioni del Comitato provinciale, le parti interessate possono fare ricorso al Capo del Governo, il quale decide sentito il Comitato Nazionale dell'Opera e previo controllo, ove ne riconosca la necessità, per mezzo di apposito collegio medico delle condizioni sanitarie dell'orfano.

(È approvato).

RICONOSCIMENTO
DELLE BENEMERENZE.

ART. 64.

Il Capo del Governo, sentito il Comitato Nazionale dell'Opera, può assegnare medaglie e diplomi di benemerenzza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.

La relativa concessione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE.

ART. 65.

L'ordinamento dei servizi di assistenza degli orfani di guerra e gli organi istituiti con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, sono soppressi.

I beni ed i fondi amministrati dall'ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, dai Comitati provinciali istituiti con la legge suindicata, dai segretari generali delle Colonie e dai Regi consoli, sono devoluti all'Opera Nazionale costituita con la presente legge.

(È approvato).

ART. 66.

Sono fusi nell'Opera Nazionale i seguenti istituti:

1°) Opera Nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

2°) Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

3°) Opera Nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra;

4°) Fondazione Nazionale industriale pro orfani di guerra;

5°) Fondazione italo-americana per gli orfani degli ufficiali italiani caduti sul campo.

Le disposizioni generali e speciali di legge e di regolamento a favore dei predetti istituti s'intendono mantenute a favore dell'Opera Nazionale.

(È approvato).

ART. 67.

Il patrimonio degli istituti fusi nell'Opera Nazionale entrerà a far parte del fondo centrale dell'Opera stessa.

Il patrimonio degli enti provinciali dipendenti dalle Opere Nazionali di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente entrerà a far parte di quello dei rispettivi Comitati provinciali istituiti con la presente legge.

(È approvato).

ART. 68.

Entro tre mesi dalla pubblicazione, della presente legge, sarà provveduto a cura rispettivamente, del Capo del Governo e dei prefetti, al passaggio al Comitato Nazionale ed ai Comitati provinciali dell'Opera, dei beni e dei fondi amministrati dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Comitati provinciali istituiti con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Entro il termine stesso, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli denuncieranno la consistenza dei fondi disponibili, già ad essi assegnati, per continuare la gestione in rappresentanza dell'Opera Nazionale.

Con decreto, rispettivamente, del Capo del Governo e del prefetto della provincia, saranno adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla fusione nell'Opera Nazionale degli istituti e degli enti dipendenti di cui all'articolo 66 e per modificare, ove occorra, l'ordinamento delle istituzioni collegate con l'Opera stessa.

Sul fondo stanziato al capitolo 271 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi, graverà anche ogni spesa occorrente per l'esecuzione dei provvedimenti anzidetti.

(È approvato).

ART. 69.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore tre mesi dopo della sua pubblicazione.

Alla data anzidetta, cessano di avere effetto la legge 18 luglio 1917, n. 1143, modificata col Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1222, i regolamenti esecutivi approvati con i decreti luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1003, e 1044 modificato col decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 413,

ed ogni altra disposizione di legge e di regolamento contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Sono mantenute le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani della guerra nazionale 1915-18.

Resta in vigore, e s'intende deferita alla competenza dell'Opera Nazionale, l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze a favore degli orfani predetti a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamità nazionali e si richiami agli organi istituiti con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

(È approvato).

ART. 70.

Un regolamento, da emanarsi con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Equiparazione degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente, agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie a contributo statale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Equiparazione degli ufficiali della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente, agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle Cooperative edilizie a contributo statale.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 246-A.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie che godono del contri-

buto dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, gli ufficiali generali anche fuori quadro, i caporali d'onore e quegli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che siano in servizio permanente ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, sono da considerarsi equiparati agli impiegati dello Stato.»

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 199-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, agli effetti del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1682, e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1121, sono affidati a Commissioni composte:

a) di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, appartenente alla Direzione generale della pubblica sicurezza, con funzioni di Presidente;

b) di un rappresentante del Partito nazionale fascista, designato dal segretario del Partito stesso;

c) di un magistrato dell'ordine giudiziario;

d) di una madre di famiglia;

e) di due membri designati dal ministro per l'economia nazionale;

f) di un membro designato dal ministro per le colonie;

g) di un membro designato dal ministro per le corporazioni;

h) di un membro designato dall'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;

i) di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia.

« Il membro designato dal ministro per le colonie interverrà alle sedute nelle quali debbono essere esaminati copioni e rivedute pellicole di soggetto coloniale.

« La Commissione di appello è composta:

a) di due capi divisione, addetti alla Direzione generale di pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal segretario del Partito stesso;

c) di un magistrato;

d) di una madre di famiglia;

e) di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica, designate dal ministro per l'economia nazionale;

f) di un membro designato dal ministro per le colonie;

g) di un membro designato dal ministro per le corporazioni;

h) di un membro designato dall'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;

i) di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza e della Commissione di appello basta la presenza di sei membri.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 201-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« L'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è modificato come segue:

« Le controversie fra la Camera agrumaria e chi abbia affidato ad essa la vendita di derivati agrumari, ai termini delle vigenti disposizioni, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

« A questo scopo sarà costituito un Collegio di sei arbitri, dei quali tre esperti in materia agrumaria e tre esperti in materia giuridica.

« La nomina, ed occorrendo la sostituzione, dei sei arbitri è fatta con decreto del ministro dell'economia nazionale.

« Per i tre esperti in materia agrumaria, la scelta è fatta su designazione delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dei commercianti e dell'industria, in ragione di uno per ogni Confederazione. Per i tre esperti in materia giuridica, la scelta è fatta per un membro dal Ministero dell'economia nazionale, per un membro su designazione della Camera agrumaria di Messina, e per un membro su designazione del presidente di sezione della Corte di appello di Messina ».

« Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire più di due degli esperti di una categoria; il terzo esperto dovrà essere scelto nell'altra categoria.

« La scelta degli arbitri decidenti sarà fatta a cura della Camera agrumaria, la prima volta per sorteggio, e successivamente per turno.

« Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Passaggio degli istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 212-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Onorevoli camerati! Ho letto la relazione dell'onorevole Sacconi sul disegno di legge che tratta del passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella della pubblica istruzione.

Detta relazione può far nascere il dubbio, certo non nell'intenzione del relatore, che detti Istituti avessero delle manchevolezze e delle deficienze, tanto nel campo scolastico che in quello educativo.

Voce. Tutt'altro!

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Può esser certa la Camera che detti Istituti, assunti dodici anni or sono dall'Amministrazione marittima in condizioni assolutamente precarie, saranno riconsegnati alla Pubblica Istruzione, dopo dodici anni di lavoro, perfettamente rinnovati, e circondati da tutta la classe marinara del più alto prestigio. (*Applausi*).

SACCONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI. Onorevoli camerati! Sono d'accordo in quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato per la Marina; però, ad un'attenta lettura della mia relazione, questo dubbio non avrebbe dovuto sorgere.

Io dico a un certo punto, e credo che sia quello che ha impressionato l'onorevole Sottosegretario.....

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Non si impressiona per questo! Ci vuol altro! (*Viva ilarità*).

SACCONI. Mi consenta la Camera di leggere questo brevissimo periodo della mia relazione: « L'idea che la preparazione professionale, per riuscire proficua e idonea agli scopi cui si dirige, dovesse essere ispirata, indirizzata e sorvegliata dai diversi Ministeri competenti, si è rivelata in pratica, non meno che in teoria, falsa; frutto di un presupposto formalistico e tecnicistico, insito nel vecchio concetto democratico della cosiddetta specializzazione professionale ». Vale a dire, la mia è affermazione puramente teorica; affermazione la quale ha questo valore: che il Ministero dell'istruzione, per la natura del suo ufficio è pienamente in grado di comprendere

ed esaurire tutto il magistero istruttivo ed educativo del Paese».

Detto ciò, voglio affermare davanti alla Camera che, essendomi occupato varie volte degli Istituti Nautici per il mio amore ai problemi della scuola, posso con tranquilla coscienza convenire perfettamente con quanto l'onorevole Sottosegretario alla Marina ha detto, che cioè gli Istituti nautici funzionano egregiamente e che il Ministero della marina consegnerà con essi al Ministero della pubblica istruzione Istituti che, sotto ogni punto di vista, sono in perfetta efficienza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Il Regio Istituto superiore navale di Napoli e gli Istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina passano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Al Ministero per la pubblica istruzione competono tutte le facoltà spettanti, in virtù delle disposizioni vigenti o di convenzioni, al Ministero della marina circa gli Istituti di cui al precedente articolo, nonchè la vigilanza sugli Istituti nautici non governativi sottoposti a quella del Ministero della marina.

(*È approvato*).

ART. 3.

Tutti i fondi compresi, sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria, ancorchè in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, stanziati per gli Istituti di cui all'articolo 1, saranno trasportati, anche se non costituiscono separati capitoli di spesa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per la marina.

Il patrimonio immobiliare degli Istituti predetti e quanto è ad essi assegnato di fabbricati e di terreni, di suppellettile scientifica, tecnica, didattica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio degli Istituti medesimi.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per il funzionamento dei servizi inerenti all'Amministrazione degli Istituti di cui all'articolo 1 è autorizzato il distacco al Ministero della pubblica istruzione del personale addetto all'Ufficio istruzione nautica del Ministero della marina.

Il distacco del personale predetto presso il Ministero della pubblica istruzione cesserà con l'attuazione delle tabelle organiche di cui al successivo articolo 5.

(*È approvato*).

ART. 5.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta dei ministri per la pubblica istruzione e per la marina, di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle Amministrazioni centrali della pubblica istruzione e della marina.

I posti da aumentare nel ruolo del Ministero della pubblica istruzione dovranno corrispondere, così nel complesso come nei singoli gradi, al numero di quelli che, per effetto del passaggio dei funzionari di cui all'articolo 4, si sopprimeranno nel ruolo del Ministero della marina.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il Consiglio superiore dell'istruzione nautica e la Giunta di esso sono soppressi. Le attribuzioni relative sono trasferite al Consiglio superiore di pubblica istruzione nel quale all'atto del trapasso verrà creata una ottava sezione composta di 5 membri.

I membri della sezione predetta saranno scelti due fra rappresentanti del Ministero della marina, due fra industriali e uno fra il personale direttivo o insegnante dei Regi Istituti di cui all'articolo 1.

In seno alla sezione è costituita una Giunta composta del presidente della sezione e di due consiglieri scelti dal ministro della pubblica istruzione.

Alla Giunta sono deferite tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

LEICHT, *sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEICHT, *sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. È necessario portare alcune lievi modifiche al testo dell'articolo 6 per porne in armonia il testo con quanto sta-

bilisce il Regio decreto 29 novembre 1928. Nel primo comma dell'articolo, dove è detto: « verrà creata una ottava Sezione composta di cinque membri », occorre dire: « Verrà creata una sesta Sezione composta di cinque membri ».

Nel penultimo capoverso, dove è detto: « In seno alla Sezione è costituita una Giunta composta del Presidente della sezione e di due consiglieri scelti dal Ministro della pubblica istruzione », occorre dire: « In seno alla Sezione è costituito un Comitato esecutivo composto del Presidente della Sezione, ecc. Così pure nell'ultimo capoverso, alla dizione: « alla Giunta », occorre sostituire la dizione: « al Comitato ».

Questi emendamenti sono necessari per porre, come ho detto, in relazione questo articolo con quanto stabiliscono gli articoli 4 e 6 del predetto Regio decreto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 6 colle modifiche proposte dall'onorevole sottosegretario per la pubblica istruzione:

« Il Consiglio superiore dell'istruzione nautica e la Giunta di esso sono soppressi. Le attribuzioni relative sono trasferite al Consiglio superiore di pubblica istruzione, nel quale, all'atto del trapasso, verrà creata una sesta sezione composta di cinque membri.

I membri della sezione predetta saranno scelti due fra rappresentanti del Ministero della marina, due fra industriali e uno fra il personale direttivo o insegnante dei Regi Istituti di cui all'articolo 1.

In seno alla sezione è costituito un Comitato esecutivo, composto del presidente della Sezione e di due consiglieri scelti dal ministro della pubblica istruzione.

Al Comitato sono deferite tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica ».

Coloro che approvano l'articolo 6 così formulato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

ART. 7.

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate con decreto Reale di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e quello della marina. È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, la quale entrerà in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1929.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 213-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

La « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne », promossa dal Consorzio Milano-Monza-Umanitaria per l'Università delle arti decorative è riconosciuta ed autorizzata in via permanente.

Non sono applicabili alla Esposizione predetta le disposizioni del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(È approvato).

ART. 2.

La Esposizione di cui all'articolo precedente sarà tenuta nell'anno 1930, e, successivamente, ogni tre anni.

(È approvato).

ART. 3.

La Esposizione indicata negli articoli precedenti usufruirà, tutte le volte che avrà luogo, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(È approvato).

ART. 4.

Per i periodi nei quali la Esposizione di cui sopra resterà aperta saranno concesse ai visitatori riduzioni ferroviarie nella misura da stabilirsi, di volta in volta, dal ministro delle comunicazioni. Il Comitato or-

ganizzatore resta autorizzato a percepire la quota di cui al Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto pel viaggio di ritorno.

(È approvato).

ART. 5.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi all'Esposizione verrà effettuata in somma fissa à forfait da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del ministro delle finanze.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 216-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

CAPO I.

COLTIVAZIONE — DEPOSITO E STABILIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI EDULI.

ART. 1.

Le concessioni, da parte della competente autorità marittima, di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate allo accertamento, a cura del prefetto, della idoneità delle zone stesse nei riguardi igienici ed al parere di apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale della sanità pubblica e composto degli stessi rappresentanti dei Ministeri per l'economia nazionale, delle finanze, della marina e delle comunicazioni che fanno parte del Comitato di vigilanza per l'Azienda demaniale del Mar Piccolo di

Taranto, di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, numero 3231.

Il richiedente la concessione deve esporre nella domanda il programma che intende svolgere.

L'esercizio dell'industria viene autorizzato dal prefetto, dopo che sia stata accertata dal medico provinciale, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la idoneità degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

(È approvato).

ART. 2.

Non potranno concedersi, per gli scopi di cui all'articolo 1, gli specchi acquei in cui sbocchino fogne e che siano prospicienti a spiagge popolate, o che comunque, non diano garanzia di salubrità delle acque.

(È approvato).

ART. 3.

Gli impianti e i depositi di cui all'articolo 1 sono soggetti, ogni sei mesi, ad ispezioni tecnico-sanitarie da parte del medico provinciale che farà eseguire, ove lo ritenga necessario, controlli batteriologici delle acque nei riguardi dell'eventuale inquinamento di esse.

Il prefetto può, inoltre, disporre ispezioni e controlli straordinari tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Qualora negli impianti e nei depositi, a seguito degli accertamenti del medico provinciale, si constatino cause di insalubrità, il prefetto prefiggerà al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, frattanto, la sospensione dell'esercizio dell'industria.

Ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, come pure nel caso in cui le cause di insalubrità non risultino eliminabili, il prefetto, su conforme parere del Comitato di cui all'articolo 1, revocherà l'autorizzazione all'esercizio dell'industria, informandone l'autorità marittima.

Contro la revoca pronunciata dal prefetto è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Divenuta definitiva la revoca dell'esercizio, l'autorità marittima competente procede insindacabilmente alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.

(È approvato).

ART. 4.

Il prefetto, sentiti l'ispettore tecnico demaniale per la molluschicoltura di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, ed il Consiglio provinciale di sanità, può imporre agli esercenti impianti di coltivazione di molluschi eduli la costruzione di bacini di stabulazione.

Spetta al prefetto stesso, uditi l'ispettore anzidetto ed il Consiglio provinciale di sanità, l'approvazione dei progetti per la costruzione dei bacini di stabulazione e delle norme per il loro funzionamento.

Il medico provinciale accerterà la perfetta esecuzione del progetto approvato e controllerà il funzionamento dell'impianto.

Nei casi di inadempimento il prefetto, su parere conforme del Comitato di cui all'articolo 1, revoca l'autorizzazione allo esercizio dell'industria, dandone comunicazione all'Autorità marittima.

Contro i provvedimenti presi dal prefetto a norma del presente articolo è ammesso gravame nei modi e nei termini di cui all'articolo 3. Per la revoca della concessione si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 3.

(È approvato).

ART. 5.

In speciali circostanze, per ragioni sanitarie, il prefetto potrà, sentito il medico provinciale, vietare che siano messi in commercio molluschi eduli che non abbiano subito una conveniente stabulazione di almeno dieci giorni in specchi acquei riconosciuti idonei.

È consentito, in città interne, il deposito di molluschi eduli in bacini contenenti acqua di mare artificiale, previa autorizzazione da concedersi dal prefetto e con l'osservanza delle norme e condizioni che verranno indicate nel decreto di autorizzazione.

Nei depositi funzionanti con acqua di mare artificiale l'acqua deve essere cambiata almeno ogni ventiquattro ore, salvo che non venga trattata con sistemi riconosciuti idonei dal medico provinciale.

La preparazione dell'acqua di mare artificiale deve farsi con acqua potabile e con sale puro.

È vietato l'impiego di sale già adoperato per salamoia o per altri usi.

(È approvato).

ART. 6.

È vietato di lavare e di rinfrescare i molluschi eduli con acqua raccolta nell'ambito di manufatti portuali o in specchi di acqua distanti meno di cinquecento metri dallo sbocco delle fogne ed in genere con acque dichiarate insalubri dal medico provinciale.

Il prefetto, tutte le volte che lo reputa necessario nei riguardi igienici, dispone che la raccolta delle acque marine sia fatta mediante appositi impianti ovvero che l'acqua sia preventivamente depurata con sistemi riconosciuti idonei.

Qualora, per il lavaggio e per il rinfrescamento, si voglia o si debba impiegare acqua di mare artificiale, questa dovrà essere adoperata in quantità sufficiente ed essere preparata a norma del precedente articolo.

Eccezionalmente, potrà essere consentito l'uso di acqua potabile.

(È approvato).

ART. 7.

I molluschi eduli, rimasti invecchiati sui mercati potranno essere rimessi in mare soltanto in zone o specchi acquei che rispondano ai requisiti igienici determinati dagli articoli 2 e 6 della presente legge.

(È approvato).

CAPO II.

TRASPORTO E VENDITA DI MOLLUSCHI EDULI.

ART. 8.

I molluschi eduli destinati alla vendita debbono essere spediti in imballaggi che evitino l'apertura delle valve.

Le spedizioni di ostriche e di mitili devono essere accompagnate da certificati di origine attestanti la salubrità del bacino di provenienza e redatti secondo il modulo da stabilirsi dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia nazionale e con quello delle finanze.

Detti certificati da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario, oppure, per le coltivazioni dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, dagli uffici del Regio Ispettorato tecnico demaniale del Mar Piccolo, devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) località del bacino di coltivazione e dei depositi;
- b) estremi dell'autorizzazione all'esercizio;
- c) giorno della raccolta;
- d) quantità spedite;
- e) nome del destinatario.

Queste indicazioni debbono, a cura dello spedite, essere riportate su apposite etichette fissate sugli imballaggi. Sarà rifiutata dagli uffici di accettazione dei pubblici servizi di trasporto, la spedizione di ostriche e mitili che non risulti conforme alle norme del presente articolo.

(È approvato).

ART. 9.

È vietata la vendita delle ostriche e dei mitili, che non provengano da allevamenti, depositi e stabulari autorizzati a norma della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

Chiunque intenda esercitare la vendita dei molluschi eduli deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal Podestà del comune, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, il quale dovrà accertare la idoneità e la sufficienza dei mezzi di conservazione e di lavaggio, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

Il venditore deve tenere esposta la licenza e, per la vendita delle ostriche e dei mitili, anche i certificati di cui all'articolo 8, ovvero copia di essi autenticata dal Podestà.

Per la vendita ambulante il Podestà assicurerà con particolari cautele l'osservanza delle disposizioni riguardanti l'idoneità e la sufficienza dei mezzi di lavaggio e di rinfrescamento dei molluschi.

(È approvato).

ART. 11.

Per la preparazione e per il commercio dei molluschi eduli conservati in scatole o in altri recipienti saranno osservate le norme stabilite dal Regio decreto-legge 7 luglio

1927, n. 1548, per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.

(È approvato).

CAPO III.

VIGILANZA.

ART. 12.

Indipendentemente dalla vigilanza che compete per legge all'autorità sanitaria, lo accertamento delle infrazioni alla presente legge può farsi anche dalle guardie di finanza, dal personale delle Capitanerie e degli uffici di porto, dagli agenti della Sanità marittima, dai Reali carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza, dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e da ogni altro agente giurato della forza pubblica nonché dagli agenti comunali.

Questi ultimi, qualora non abbiano la qualità di agenti giurati, devono promuovere l'intervento di un agente giurato.

Sull'ammontare delle pene pecuniarie spetta all'agente verbalizzante una compartecipazione pari al 50 per cento.

(È approvato).

ART. 13.

La vigilanza sugli impianti e sui depositi dipendenti dalle Regie aziende demaniali del Mar Piccolo di Taranto, viene eseguita dal Regio Ispettorato tecnico demaniale di molluschicoltura in concorso col medico provinciale.

(È approvato).

ART. 14.

Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, potrà nelle zone in cui esistono coltivazioni dipendenti dalla Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, affidare le funzioni di cui al precedente articolo a tecnici di riconosciuta competenza, i quali, alla dipendenza dal Regio Ispettorato tecnico demaniale di molluschicoltura di Taranto, agiranno, nel disimpegno di tali funzioni, di intesa col medico provinciale.

Le relative spese saranno a carico della Regia azienda del Mar Piccolo.

(È approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI — SANZIONI.

ART. 15.

Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con quelli delle comunicazioni e dell'economia nazionale, sarà vietata la raccolta dei molluschi eduli in zone di mare o comunque in zone acquee che non presentino le dovute garanzie nei riguardi igienici.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, concernenti le ostriche e i mitili, potranno con decreto del ministro per l'interno, di concerto coi ministri anzidetti, essere estese ad altre specie di molluschi eduli.

Analogamente le disposizioni della presente legge potranno essere estese ai così detti frutti di mare.

(È approvato).

ART. 16.

L'estrazione di acqua di mare, per gli usi indicati nella presente legge, sarà fatta soltanto negli specchi acquee riconosciuti salubri dal medico provinciale ed a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio di porto che ha giurisdizione sul luogo di estrazione.

(È approvato).

ART. 17.

È fatto obbligo agli esercenti impianti di coltivazione e deposito di molluschi eduli di presentare regolare denuncia al prefetto entro il termine di giorni 30 dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 18.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto procederà, per mezzo degli organi competenti, alla verifica di tutte le zone di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli allo scopo di accertare se corrispondano ai prescritti requisiti.

In base a tali accertamenti il prefetto rilascerà l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'industria.

Nel caso in cui gli impianti non diano le necessarie garanzie di salubrità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 (comma 3° e seguenti).

Per le zone dipendenti dall'Azienda demaniale del Mar Piccolo resta fermo il disposto dell'articolo 13.

A cura del Ministero dell'interno verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco delle coltivazioni e dei depositi autorizzati a norma della presente legge, compresi quelli dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo.

Ogni successiva autorizzazione come ogni revoca dovrà essere parimenti pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ART. 19.

L'infrazione alle norme stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 è punita con l'ammenda da lire cento a lire mille.

È punita con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 8.

L'infrazione al disposto dell'articolo 9 è punita con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Chiunque ometta l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 10 è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille, e qualora alteri i certificati di origine oppure si valga di certificati che siano stati rilasciati per merce diversa da quella messa in commercio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire cinquecento a lire duemila. In questi due ultimi casi si procederà anche alla revoca della licenza di esercizio.

Chiunque raccolga molluschi in zone acquee nelle quali la raccolta sia stata vietata in base al primo comma dell'articolo 15 è punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento.

L'infrazione alle norme dell'articolo 16 è punita con la ammenda fino a lire cento.

L'inosservanza del disposto di cui all'articolo 17 è punita con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille.

Nei casi di infrazione alle norme contenute negli articoli 9 e 10 comma secondo, come pure nei due ultimi casi specificati dal quarto comma del presente articolo, si farà anche luogo al sequestro della merce, ed, ove questa risulti avariata o non sia atta al consumo, se ne disporrà la distruzione.

Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale e da altre leggi speciali.

(È approvato).

ART. 20.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla giurisdizione dell'Amministrazione marittima.

Spetta al prefetto, previ gli accertamenti da farsi a cura del medico provinciale nei riguardi igienici, e sentito il Consiglio provinciale di sanità, di autorizzare la costruzione in dette zone, di impianti per coltivazione e deposito di molluschi eduli.

L'esercizio dell'industria viene parimenti autorizzato dal prefetto a norma del penultimo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 21.

L'importazione di ostriche, mitili e simili dall'estero, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, è subordinata alla presentazione di apposito documento dell'autorità competente, vistato dall'autorità consolare italiana, dal quale risulti che i molluschi provengono da vivai o depositi riconosciuti salubri e che la raccolta e la spedizione sono state effettuate sotto l'osservanza di norme legislative che assicurino la salubrità del prodotto.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità che non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 22.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 218-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e prorogato col Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1932.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437. (210)

Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma. (215)

Estensione dell'Istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione. (219)

Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale. (240)

Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra. (239)

Equiparazione degli ufficiali della Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale in servizio permanente, agli impiegati dello Stato agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie a contributo statale. (246)

Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche (*Approvato dal Senato*). (199)

Modifica dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina (*Approvato dal Senato*). (201)

Passaggio degli istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione. (212)

Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne. (213)

Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli. (216)

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca. (218)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437: (210)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma: (215)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Estensione dell'Istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione: (219)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale: (240)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra: (239)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Equiparazione degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente, agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie a contributo statale: (246)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche (Approvato dal Senato): (199)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Modifica dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina. (Approvato dal Senato): (201)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione: (212)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne: (213)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1929

Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli: (216)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca: (218)

Presenti e votanti.	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Ardissonne — Ascenzi — Ascione.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Baisrocchi — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barisonzo — Bartolini — Bascione — Basile — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bernardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Brescia — Brunelli — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Calore — Calza Bini — Cantalupo — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Carusi — Cascella — Castellino — Catalani — Chiureo — Ciano — Cingolani — Colucci — Coselschi — Crisafulli-Mondio — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — Del Bufalo — De La Penne — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Marzo Vito — Donzelli — Dudan — Durini.

Elefante.

Fantucci — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Franco — Fregonara.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Guidi-Bufferini.

Igliori.

Josa — Jung.

Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Lessona — Locurcio — Lojaco — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Manaresi — Manganelli — Maracchi — Maraviglia — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Melchiori — Mendini — Mezzetti — Mezzi — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Mussolini — Muzzarini.

Oggianu — Olmo — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Pezzoli — Pierantoni — Pirrone — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Radio de Radiis — Raschi — Redaelli — Re David — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Roberto — Ridolfi — Righetti — Rocco Alfredo — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi.

Sacconi — Salvi Junio — Salvo Pietro — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Sorgenti — Stame — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tassinari — Teruzzi — Trigona — Tròilo — Tullio — Tunedei — Turati.

Vacchelli — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verga — Vergani — Viale — Viglino — Vinci.

Zingali.

Sono in congedo:

Bennati.

Canelli — Ceci — Chiesa.

Donegani — Ducrot.

Macarini Carmignani — Madia — Mazzini — Monastra.

Raffaelli — Rotigliano.

Tredici.

Vascellari — Vianino.

Zaccaria Pesce.

Sono ammalati:

Arcangeli.

Capoferri.

Garelli — Gargioli.

Lupi.

Riolo.

Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Alezzini — Angelini — Arnoni — Asquini.
Berta.
Cacciari — Calderi — Ceserani — Ciarlantini — Clavenzani — Costamagna.
Del Croix — Di Marzo Salvatore.
Ercole.
Fani.
Gnocchi.
Imberti.
Limoncelli.
Malusardi — Marchi — Mazzucotelli — Messina — Michelini — Molinari — Muscatello.
Natoli — Negrini — Nicolato.
Panunzio — Porro.
Rocca Ladislao.
Sansanelli — Santini.
Tallarico.

Approvazione del disegno di legge: Legge organica sulla produzione zootecnica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Legge organica sulla produzione zootecnica.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 221-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

INCORAGGIAMENTI ALLA PRODUZIONE BOVINA, OVINA E SUINA.

ART. 1.

Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il Ministero dell'economia nazionale incoraggia l'attuazione in ogni provincia del Regno di un programma organico e metodico di attività deliberato dal Consiglio provinciale dell'Economia, sulle proposte della Cattedra ambulante di agricoltura, alla quale è inoltre affidata l'esecuzione del programma stesso.

Le iniziative per le quali è ammesso il contributo dello Stato sono le seguenti:

a) impianto e funzionamento di pubbliche stazioni di monta dotate di ottimi riproduttori che si riconoscano idonei al

miglioramento della produzione locale sulla base di un razionale indirizzo preventivamente tracciato;

b) selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori;

c) istituzione di libri genealogici;

d) introduzione e diffusione della coltivazione delle piante foraggere e conservazione dei foraggi mediante l'insilamento;

e) diffusione della pratica applicazione dei principi fisiologici ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame;

f) rassegne e concorsi zootecnici ove siano in rapporto di stretta dipendenza con l'attuazione delle altre iniziative comprese nel programma di attività e risultino quindi indispensabili per il buon esito di quest'ultimo;

g) prove e concorsi di reddito diretti alla selezione funzionale del bestiame;

h) alpeggio di giovani riproduttori provenienti da nuclei già selezionati.

(È approvato).

ART. 2.

L'azione integratrice del Ministero dell'economia nazionale, nei limiti dei fondi disponibili, si svolge in relazione alle condizioni ed ai bisogni della zootecnia delle singole provincie, avuto anche riguardo alla entità del contributo delle istituzioni locali.

(È approvato).

ART. 3.

Il programma di cui al 1° comma dell'articolo 1, sarà formulato, con carattere di continuità, dalla Cattedra ambulante di agricoltura e deliberato in apposita adunanza della Sezione agricola e forestale del Consiglio dell'Economia, che lo trasmetterà al Ministero per la definitiva approvazione, corredandolo con la indicazione dell'ammontare dei contributi propri, e di altri enti locali interessati.

Ogni altra iniziativa che non sia compresa nel programma di cui sopra non potrà beneficiare di alcun contributo da parte del Ministero dell'economia.

Il Ministero dell'economia nazionale attua direttamente ogni iniziativa di carattere generale che sia ritenuta utile per completare e rendere maggiormente efficaci le iniziative di cui al 2° comma dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 4.

È vietato a chiunque di tenere a qualsiasi titolo maschi bovini interi di età superiore a quella prescritta dai regolamenti di cui al seguente articolo e che non abbiano conseguito la approvazione per la monta pubblica o privata.

Il servizio di approvazione dei tori e la relativa vigilanza sono affidati ai Consigli provinciali dell'Economia.

(È approvato).

ART. 5.

I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai Consigli provinciali dell'economia e soggetti alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative alla età dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta nonché ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.

Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sarà sempre prescritta la castrazione.

L'approvazione potrà valere anche per una limitata zona della provincia.

I regolamenti potranno prevedere l'applicazione di un diritto fisso per ogni bovino visitato, il cui provento sarà devoluto esclusivamente al funzionamento del servizio di approvazione ed alla vigilanza relativa.

(È approvato).

ART. 6.

La Commissione locale di approvazione sarà, in ciascuna provincia, costituita del Reggente della Sezione zootecnica della Cattedra ambulante di agricoltura, o di altro Reggente all'uopo delegato, del veterinario condotto del Comune o del Consorzio dei Comuni nei quali debbano essere effettuati le visite e di un allevatore designato dalle Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

Una Commissione provinciale, composta del Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, del Veterinario provinciale, e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, oltre a concretare l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita, deciderà, inappellabilmente, in merito agli eventuali ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.

(È approvato).

ART. 7.

Nelle provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i Prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli Provinciali dell'economia, su parere o proposta della Cattedra ambulante di agricoltura, potranno prescrivere la costituzione di Consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito, per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli dell'economia.

Le spese di funzionamento dei Consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati, in proporzione alle bovine da ciascuno di essi possedute.

Con speciale regolamento, proposto dal Consiglio dell'economia approvato dal Ministro dell'economia nazionale, d'intesa con quello della Giustizia, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento del consorzio, e in generale per quanto concerne l'azione che il Consorzio stesso può esplicare in relazione ai suoi fini.

(È approvato).

ART. 8.

Le contravvenzioni alla disposizione prevista nell'articolo 4, sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 500, estensibile, in caso di recidiva, fino a lire 1000.

Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei regolamenti di cui agli articoli 5 e 7, potrà essere comminata, nei regolamenti stessi, la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.

Il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione.

Sulla domanda provvede il Prefetto, Presidente del Consiglio provinciale dell'economia, il quale determina, discrezionalmente, la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti dell'ammenda.

La domanda per oblazione non è ammessa in caso di recidiva. Il provento dell'ammenda o dell'oblazione, sarà devoluto per un terzo allo scopritore della infrazione.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per assicurare al servizio di visita dei tori il provento residuale delle contravvenzioni e delle oblazioni di cui al precedente comma.

(È approvato).

INCORAGGIAMENTI ALLA PRODUZIONE EQUINA.

ART. 9.

L'azione direttiva ed integratrice che il Ministero dell'economia nazionale è chiamato a svolgere per favorire l'incremento ed il miglioramento della ippicoltura, nell'intento di renderla meglio rispondente alle necessità agricole, commerciali e militari del paese, è diretta ad imprimere uniformità di caratteri e di tipo alla produzione delle diverse zone ippiche, sulla base di indirizzi razionali e costanti preventivamente tracciati.

Per conseguire tale scopo, il ministero provvede, direttamente, od a mezzo delle istituzioni locali, mediante adeguati finanziamenti, alla attuazione delle seguenti iniziative:

1º) Selezione e premiazioni;

a) di cavalle fattrici riconosciute particolarmente idonee alla produzione di cavalli e di muli per l'esercito;

b) di asine fattrici appartenenti alle razze di maggior pregio;

c) di puledri interi e di puledre nate da cavalle o da asine selezionate, che diano affidamento di diventare buoni riproduttori;

2º) Impianto di pubbliche stazioni di monta cavalline ed asinine, dotate di stalloni miglioratori.

3º) Premiazione dei migliori asini e cavalli stalloni, funzionanti in pubbliche stazioni di monta.

4º) Impianto e funzionamento dei libri genealogici per la iscrizione dei riproduttori cavallini e asinini selezionati.

5º) Cessione a prezzo di favore di stalloni, tratti dai depositi di allevamento quadrupedi.

6º) Rassegne dirette alla selezione dei soggetti da allevamento, e dei riproduttori adulti, in stretta correlazione con la attuazione delle iniziative di cui sopra.

7º) Corse e concorsi ippici, e gare funzionali.

(È approvato).

ART. 10.

Le iniziative di cui al precedente articolo, quando siano direttamente attuate dal Ministero dell'economia nazionale, dovranno essere contenute in un programma organico che abbia carattere di continuità e di metodo, e sia formulato di concerto col Ministero della guerra.

Le iniziative, attuate a mezzo delle istituzioni locali, e con contributo statale, dovranno riportare la preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale, e rivestire analogo carattere di continuità e di metodo.

(È approvato).

ART. 11.

Ai Consorzi di allevatori possono essere ceduti a prezzo di favore, per la monta di fattrici dei soci e di terzi, stalloni provenienti dai depositi di allevamento quadrupedi, ed accordate sovvenzioni per l'acquisto di asini e cavalli stalloni che siano riconosciuti idonei al miglioramento della produzione locale, secondo l'indirizzo ippico seguito nella zona.

La concessione dei benefici di cui al precedente comma sarà subordinata al riconoscimento della regolarità di costituzione dei Consorzi, e della efficienza e continuità dei loro funzionamento.

(È approvato).

ART. 12.

Benefici analoghi a quelli previsti nel primo comma del precedente articolo, potranno essere concessi ai Consorzi di allevatori, che si propongano di impiantare o di gestire stazioni di monta pubblica allo scopo di sostituire, gradatamente e metodicamente, le stazioni dipendenti dai depositi cavalli stalloni, in base ad una convenzione tecnico-finanziaria, da stipularsi col Ministero dell'economia nazionale.

(È approvato).

ART. 13.

L'intervento del Ministero dell'economia nazionale alle manifestazioni ippiche (corse, concorsi ippici, e gare funzionali) quando a siffatte manifestazioni non provveda direttamente esso stesso, si esplica esclusivamente attraverso il Jockey Club Italiano, la Società degli Steeple Chases d'Italia, la Società per il cavallo italiano da sella e la Unione Ippica Italiana per le corse al trotto, nella rispettiva competenza, e secondo programmi aventi carattere di continuità e di metodo, preventivamente approvati.

Le istituzioni anzidette sono soggette al controllo tecnico del Ministero dell'economia nazionale, il quale ha diritto ad un proprio rappresentante nei rispettivi organi direttivi.

(È approvato).

ART. 14.

I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprietà altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima approvati per la monta pubblica.

Sono esclusi dall'obbligo dell'approvazione a norma del precedente comma, i riproduttori appartenenti ai depositi stalloni, di cui al Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

È vietato ai possessori di giumente od asine di far coprire le medesime da stallone non approvato, salvo che si tratti di stallone dello stesso proprietario delle fattrici, o di stallone dei depositi predetti.

(È approvato).

ART. 15.

Per ogni circoscrizione dei depositi stalloni di cui al Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è istituita una Commissione per l'esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni per i quali è stata richiesta la preventiva approvazione.

La Commissione ha sede presso la Direzione del deposito stalloni, ed è costituita: da un allevatore, estraneo al deposito stesso, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, entro una terna di nomi proposti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, per il tramite del Ministero delle Corporazioni, e con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della guerra, dal Direttore del deposito cavalli stalloni; ed inoltre, per ogni provincia della circoscrizione, dal Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e dal veterinario provinciale.

In caso di impedimento, i membri della Commissione saranno sostituiti da supplenti preventivamente designati dalle competenti Amministrazioni centrali.

Il Ministero dell'economia nazionale può disporre che un suo speciale delegato partecipi ai lavori della Commissione con voto deliberativo.

(È approvato).

ART. 16.

Le modalità per l'approvazione dei cavalli e degli asini stalloni saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

Il ministro dell'economia nazionale è autorizzato ad emanare disposizioni intese a disciplinare, ed anche a vietare, la monta girovaga.

(È approvato).

ART. 18.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale, e di concerto col ministro della guerra, potrà essere esteso l'obbligo della preventiva approvazione anche ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

(È approvato).

ART. 19.

Le trasgressioni alle disposizioni dell'articolo 14 sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 2000, e, in caso di recidiva, da lire 500 a lire 5000.

Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei provvedimenti di cui agli articoli 16, 17 e 18, potrà essere comminata nei provvedimenti stessi la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.

Nel caso di condanna in seguito ad uso per la monta pubblica, di stallone non approvato, il giudice ordinerà sempre la castrazione dello stallone.

La disposizione del precedente comma sarà applicabile anche nel caso in cui l'obbligo della preventiva approvazione venisse esteso, a norma dell'articolo 18, ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

Il provento dell'ammenda sarà devoluto per un terzo agli scopritori delle contravvenzioni.

(È approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 20.

La sorveglianza sulla esecuzione delle disposizioni previste negli articoli 4, 5, 7, 14, 16, 17 e 18 della presente legge, è affidata ai componenti le Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ed ai loro supplenti, ai tecnici delle cattedre ambulanti di agricoltura, agli ufficiali e sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, agli ufficiali dei depositi di allevamento quadrupedi, ai veterinari

provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle stazioni di monta dei depositi stalloni, agli agenti della Milizia nazionale forestale, alle guardie municipali e campestri, ed agli agenti tutti della forza pubblica.

(È approvato).

ART. 21.

Le iniziative di carattere zootecnico, attuate dalle istituzioni locali col contributo governativo, rimangono soggette alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

(È approvato).

ART. 22.

È istituito presso il Ministero dell'economia nazionale il « Consiglio zootecnico », il quale è l'organo consultivo tecnico della pubblica Amministrazione in materia zootecnica.

Allo stesso Consiglio sono deferite le attribuzioni ora spettanti al Consiglio ippico, istituito col Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, e che viene soppresso colla presente legge.

Il Consiglio zootecnico è presieduto dal ministro dell'economia nazionale ed in sua vece dal sottosegretario di Stato da cui dipendono i servizi dell'agricoltura, ed è composto dal direttore generale dell'agricoltura, con funzioni di vice presidente, dal Capo del servizio ippico e veterinario del Ministero della guerra, dal Capo del servizio veterinario presso la Direzione generale della sanità pubblica, da tre allevatori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un solo delegato per tutte le istituzioni ippiche di cui all'articolo 13 della presente legge, da tre tecnici specializzati in zootecnia, da un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura, dal Capo dell'Ispettorato dei servizi zootecnici della economia nazionale, e dal Capo della Divisione zootecnica dello stesso Ministero.

In seno al Consiglio sarà costituito un « Comitato esecutivo » avente per compito la trattazione degli affari più urgenti, o di minore rilievo.

(È approvato).

ART. 23.

Col regolamento di esecuzione della presente legge, sarà determinata la composizione del Comitato e verranno stabilite le

norme per il funzionamento del Consiglio e del Comitato medesimo.

(È approvato).

ART. 24.

Alle spese per l'applicazione delle disposizioni tutte contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate per la esecuzione di essa verrà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 35 di parte ordinaria del bilancio del Ministero della economia nazionale, per il corrente esercizio e nei corrispondenti degli esercizi venturi nonchè nel capitolo 102 e corrispondenti capitoli futuri, di parte straordinaria.

(È approvato).

ART. 25.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale di concerto con quello della giustizia e delle finanze, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia zootecnica, per le quali siasi provveduto con la presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Sostituzione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, numero 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sostituzione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 241-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Al primo comma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

« Ogni qualvolta la Commissione d'inchiesta abbia espresso il parere che il sinistro sia avvenuto per dolo, colpa, negligenza imperizia, inosservanza di regolamenti, ordini o discipline da parte di persone dell'equipaggio, dette persone sono sospese dal grado e dall'esercizio della navigazione in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, sempre che si riscontrino nel fatto elementi di imputabilità:

« a) per qualsiasi delitto previsto dal Codice penale, dal Codice per la marina mercantile del Regno, dal Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica, da leggi speciali;

« b) ovvero per alcuno dei reati previsti dagli articoli 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 364, 367, 368, 370, 372, 390 lettera a), 392, 404, 405, 406, 424 del Codice per la marina mercantile del Regno;

« c) ovvero per alcuno dei reati previsti dagli articoli 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 355, 356, 359, 360, 362, 364, 382 lettera a), 384, 396, 397, 398, 409 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche. Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 247-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Possono essere concesse in esecuzione a provincie, comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse.

Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione può essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.

Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisi, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.

Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.

(È approvato).

ART. 2.

Nelle concessioni a Consorzi ed altri Enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione.

In tali casi può disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'Ente cui sono concesse le opere.

Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali.

(È approvato).

ART. 3.

Le norme dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato.

Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere.

Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

(È approvato).

ART. 4.

Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un Consorzio od una Società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione.

(È approvato).

ART. 5.

Le concessioni sono accordate udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Resta salva la competenza assegnata ai consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 6.

È abrogato il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 248-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Fermo restando il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui alla lettera C) dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, numero 1094, il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada, alla iscrizione di nuove strade nell'elenco delle strade statali, annesse alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, od alla cancellazione di strade già iscritte nonchè alle variazioni nell'andamento generale di esse. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 190-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SALVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Onorevoli camerati! È questa una legge di notevolissima portata demografica e sociale, in quanto mira all'assistenza della maternità, disponendo l'allontanamento dal lavoro delle operaie e delle impiegate durante l'ultimo mese della gravidanza, e durante il mese successivo al parto, con tutti i benefici della conservazione del posto, della assicurazione, ecc.

In quanto al secondo periodo nulla v'è da osservare. Tutti sanno quali pericoli minaccino in esso la donna, sia nei riguardi

della sua salute attuale, sia nei riguardi della futura gestazione.

In quanto al primo periodo, è da osservare che, se è indubbiamente delicato, sia nei riguardi della madre che in quelli del figlio l'ultimo mese della gravidanza, altrettanto delicati sono i precedenti, e, specie, i primi mesi. È qui infatti che sopra l'andamento della gestazione, e perciò sopra la salute e la vita stessa, della madre e del nascituro, spiegano la loro azione una quantità di influenze nocive dovute al genere di lavoro, specialmente quelle che sono legate alle intossicazioni, cui, in determinate forme di lavoro, la donna può andare soggetta.

Per rendere pertanto questa legge veramente completa, occorre considerare agli effetti delle norme assistenziali in essa contenute non solo l'ultimo mese della gravidanza, ma anche tutto il periodo di questa o per meglio dire, tutti quei periodi della gestazione, durante i quali, a giudizio del medico, si richiedesse l'allontanamento della donna dal lavoro.

Tale concetto è già contenuto nell'articolo 3 della legge in questione, dove il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto all'operaia per la durata complessiva di tre mesi, qualora l'operaia stessa rimanga assente dal lavoro in conseguenza di una malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio.

Basterà solo, quindi, che alle malattie vere e proprie, vengano aggiunti tutti quegli stati che sogliono complicare spesso la gravidanza, e che per assicurare il buon andamento di questa richiedono, a parere del medico, se non cure, almeno riposo.

Le norme di applicazione di questa legge che, giusta il disposto dell'articolo 11 dovranno essere emanate, potranno benissimo provvedere a ciò. Si tratterà solo di dare questa interpretazione più estensiva al disposto dell'articolo 3, il quale, del resto, è già contemplato nelle disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 contenenti i benefici concessi alle operaie ed impiegate che, per le suddette ragioni, si assentano dal lavoro, nei riguardi della Cassa nazionale di maternità, della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e delle prestazioni delle assicurazioni sociali.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo provvederà a disciplinare con l'opportuno regolamento l'inter-

pretazione di questo articolo 3. Non posso per altro dare assicurazioni precise all'onorevole Salvi, perchè l'applicazione di questo disegno di legge e gli impegni che esso ha portato al Governo e alla Cassa Nazionale Assicurazioni richiedono sforzi notevoli sulle nostre riserve, specialmente su quelle destinate alla disoccupazione. Questo provvedimento è già molto gravoso e non credo che lasci il margine sufficiente per ulteriori benefici. Ad ogni modo il Governo terrà conto della raccomandazione dell'onorevole Salvi, pur non potendo garantire di poterla accogliere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia ».

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 198-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la

garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 200-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 di-

cembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato m. 3-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 297, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 245-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1598, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati:

1°) **Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma;** 2°) **Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma;** 3°) **Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;** 4°) **Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1598, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati:

1°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;

2°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma;

3°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;

4°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926. Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V, Stampato n. 236-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1598, che dà esecuzione alle seguenti convenzioni internazionali di diritto marittimo, stipulate fra l'Italia ed altri Stati:

1°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles, il 25 agosto 1924, con relativo Protocollo di firma e processo verbale di firma;

2°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo Protocollo di firma;

3°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo Protocollo di firma e processo verbale di firma;

4°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti l'immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge

9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del «modus vivendi» di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 243-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge testè approvati per alzata seduta:

Legge organica sulla produzione zootecnica. (221)

Sostituzione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (*Approvato dal Senato*). (241)

Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche (*Approvato dal Senato*). (247)

Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada (*Approvato dal Senato*). (248)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio. (190)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle Saline e industrie della Somalia settentrionale «Migiurtinia». (198)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di com-

mercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928. (200)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico. (3)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce. (245)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati: 1°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma; 2°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma; 3°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativa firma; 4°) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926) (*Approvato dal Senato*). (236)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929. (243)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Legge organica sulla produzione zootecnica: (221)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Sostituzione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (*Approvato dal Senato*): (241)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche (*Approvato dal Senato*): (247)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada (*Approvato dal Senato*): (248)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio: (190)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia »: (198)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	253
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia

e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928: (200)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico: (3)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	256
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce: (245)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati: 1°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma; 2°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma; 3°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma; 4°) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926: (*Approvato dal Senato*). (236)

Presenti e votanti.	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1º giugno 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929: (243)

Presenti e votanti. 257
Maggioranza 129
Voti favorevoli 257
Voti contrari 0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Acinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Ardissoni — Ascenzi — Ascione.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Baisrocchi — Balbo — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barisonzo — Bartolini — Bascone — Basile — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Calore — Calza Bini — Cantalupo — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Chiurco — Ciano — Cingolani — Colucci — Coselschi — Crisafulli-Mondio — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — Del Bufalo — De La Penne — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Marzo Vito — Donzelli — Duran — Durini.

Elefante.

Fantucci — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Franco — Fregonara.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Iglidri.

Josa — Jung.

Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Lessona — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Manaresi — Manganelli — Maracchi — Maraviglia — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza de' Piccioli — Melchiori — Mendini — Mezzetti — Mezzi — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Mussolini — Muzzarini.

Oggianu — Olmo — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pezzoli — Pierantoni — Pirrone — Porro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Radio de Radiis — Raschi — Redaelli — Re David — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Roberto — Riboldi — Righetti — Rocco Alfredo — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Alechi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Sorgenti — Stame — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tassinari — Teruzzi — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Vacchelli — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verga — Vergani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali.

Sono in congedo:

Bennati.

Canelli — Ceci — Chiesa.

Donegani — Ducrot.

Macarini Carmignani — Madia — Mazzini — Monastra.

Raffaelli — Rotigliano.

Tredici

Vascellari.

Zaccaria Pesce.

Sono ammalati:

Arcangeli.

Capoferri.

Garelli — Gargioli.

Lupi.

Riolo.

Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Alezzini — Angelini — Arnoni — Asquini.
Berta.
Cacciari — Caldieri — Ceserani — Ciarlantini — Clavenzani — Costamagna.
Del Croix — Di Marzo Salvatore.
Ercole.
Fani.
Gnocchi.
Imberti.
Limoncelli.
Malusardi — Marchi — Mazzucotelli — Messina — Michelini — Molinari — Muscatello.
Natoli — Negrini — Nicolato.
Panunzio.
Rocca Ladislao.
Sansanelli — Santini.
Tallarico.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, la Camera sarà convocata a domicilio.

(Quando il Presidente lascia il suo seggio è salutato da vivissimi ripetuti generali applausi).

La seduta termina alle 23.5.

ERRATA-CORRIGE.

Ai nomi degli onorevoli deputati in congedo per ufficio pubblico nelle sedute dei giorni 18 e 19 deve aggiungersi quello dell'onorevole Fani.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI